

Diritto all'oblio: quando la memoria non è un valore



La recente sentenza della Corte di Giustizia ha escluso l'obbligo di rimozione di dati al di fuori dell'Unione Europea. Ma la pronuncia introduce nuovi temi di incertezza

di GIOVANNA BOSCHETTI* E NICOLO' BASTAROLI**



Martedì è stato pubblicato il testo di una sentenza della Corte di Giustizia europea che si è pronunciata su un contenzioso avente ad oggetto il "diritto all'oblio", previsto dall'art. 17 del Regolamento 2016/679 meglio conosciuto come "GDPR" e riguarda la legittimità della sanzione comminata dall'autorità francese garante del trattamento dei dati personali "Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a Google per aver

rifiutato di deindicizzare dei dati, a seguito della richiesta di un imprenditore francese, su tutte le estensioni del nome di dominio del suo motore di ricerca.

La sentenza ha di fatto negato all'uomo coinvolto nel contenzioso la tutela al diritto di rimozione già accordata dal CNIL dei dati presenti *on line* e negativi per la propria reputazione.

Il comunicato stampa pubblicato dalla Corte di Giustizia, pur riconoscendo che *"in un mondo globalizzato, l'accesso da parte degli utenti di Internet [...] può produrre effetti immediati e sostanziali sulla persona in questione all'interno dell'Unione"*, ha infatti legittimato il permanere delle notizie "incriminate" sulla base della circostanza per cui molti Stati esterni all'Unione europea non riconoscono il diritto alla deindicizzazione, così considerando che "il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità".

La sentenza della Corte di Giustizia ha così stabilito - alla luce di una ricostruzione societaria strutturale della Google LLC e del fatto che quest'ultima, per mezzo delle sue controllate locali (come, nel caso di specie, Google France), gestisca una rete globale con nodi operativi su scala nazionale tra loro interconnessi e soggetti a ordinamenti nazionali extraeuropei - una tutela soltanto parziale per il ricorrente, prevedendo la deindicizzazione esclusivamente nelle versioni del motore di ricerca corrispondenti agli Stati membri dell'Unione.

L'esclusione dell'obbligo per Google di deindicizzazione per le versioni

certamente condivisibile.

Dal punto di vista degli operatori del settore, ed in particolare da giuristi italiani che ogni giorno si confrontano con interrogativi e soluzioni nell'interesse di persone giuridiche e fisiche - seguendo l'operatività delle aziende con un occhio costante agli adempimenti di legge e ai diritti inviolabili - si può dire che la pronuncia in questione introduce temi di incertezza *de iure condito* e *de iure condendo*, anche alla luce di ciò che la politica comunitaria sembra esprimere nella sua politica legislativa, sempre più attenta al tema digitale.

Ciò che risulterebbe emergere da tale politica è l'urgenza di offrire una giusta collocazione nel mondo del diritto al ruolo ed alla natura degli Internet Service Provider, soprattutto in considerazione dell'enorme impatto delle notizie pubblicate sui motori di ricerca (come Google), dei volumi di consultazione, dell'eshaustività e della qualità dei contenuti fruibili e del fatto che tale massa di informazioni, anche collocata negli algoritmi del web a divenire "big data", è idonea a orientare e condizionare le opinioni e le scelte quotidiane, sia nel mondo privato che professionale.

Per tale motivo, non si dovrebbe mettere in discussione che proprio l'articolo 17 del Regolamento 2016/679 ben noto come GDPR, istituendo il "diritto all'oblio", costituisca un baluardo fondamentale dei diritti dei singoli in rete e debba essere considerato volto a costituire un fondamentale tassello per il progresso della legislazione e dell'etica digitale. Tale diritto, infatti - vale la pena ricordarlo - elaborato proprio dalla sentenza del 2014 della Corte di Giustizia (nel caso c.d. "Google Spain") si configura come un diritto alla cancellazione dei dati in forma rafforzata, che dovrebbe tradursi nel riconoscimento in termini assoluti del diritto a essere dimenticati in relazione a informazioni del nostro passato non più attuali o pertinenti al contesto storico, oppure rispetto ai quali sia venuto meno l'originario interesse pubblico.

Per tali ragioni il diritto all'oblio, finalmente sancito dal Regolamento 2016/679 quale diritto non negoziabile e irrinunciabile per tutti i cittadini dello Spazio Economico Europeo senza limiti spazio-temporali alla luce dell'extraterritorialità del GDPR, non dovrebbe, semplicemente, poter più costruire oggetto di alcun bilanciamento di interessi.

In tale contesto, non si può prescindere dal fatto che la sentenza in questione pone anche temi rilevanti sul piano della natura e delle responsabilità degli Internet Service Provider sui contenuti pubblicati in rete. In un momento legislativo particolarmente delicato posto che la legislazione europea risulterebbe richiedere - anche nella Direttiva Copyright di recente emanazione - un ruolo sempre più attivo e consapevole da parte degli operatori del settore nella supervisione dei contenuti e nel controllo degli stessi.

* Associate [CBA](#)

** Head of Legal Department Ealixir

IL NETWORK

Espandi 

Fai di Repubblica la tua homepage [Mappa del sito](#) [Redazione](#) [Scriveteci](#) [Per inviare foto e video](#) [Servizio Clienti](#) [Pubblicità](#) [Privacy](#) [Codice Etico e Best Practices](#)

Divisione Stampa Nazionale - [GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.](#) - P.Iva 00906801006 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA - ISSN 2499-0817